

Sezione - Giustizia

Fonte dei dati

I dati forniti dalla Corte di Appello di Ancona sono esito della aggregazione dei risultati delle quattro rilevazioni trimestrali dell'anno 2005 condotte dal *Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - direzione generale di statistica* nell'ambito del Programma statistico nazionale di cui da ultimo al D.P.C.M. 8/9/05.

Glossario

Corte d'appello

Ha sede in ogni capoluogo di distretto; è organo collegiale e si articola in sezioni civili e penali. Ha competenza, in materia civile e penale, a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del Tribunale. Ha inoltre anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazioni, ecc. In ogni Corte di appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica sull'appello delle decisioni dei tribunali dei minorenni sia in sede civile che penale. Un'altra sezione speciale funziona da Corte di Assise di appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della Corte di Assise.

Corte dei Conti

Giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si inseriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto le spetti a termini di leggi speciali, e in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato e militari, comprese quelle di guerra. Svolge inoltre funzioni di controllo contabile previste dal regolamento di contabilità generale per le spese dello Stato.

Previdenza sociale

Il settore in cui le prestazioni sociali sono legate al versamento di un corrispettivo contributo.

Procedimento civile cautelare

(Codice di procedura civile)

Il procedimento che tende ad ottenere dal giudice una misura che possa assicurare il mantenimento di uno stato di fatto o di diritto in attesa dell'accertamento del diritto.

Procedimento civile di cognizione

(Codice di procedura civile)

Il procedimento inteso all'accertamento del rapporto giuridico controverso. Si distingue in tre fasi: l'introduzione della causa (con la domanda proposta con la citazione), l'istruzione e la decisione.

Procedimento civile di esecuzione

(Codice di procedura civile)

Il procedimento che tende alla realizzazione forzata dell'interesse di cui è già certa la tutela ed è dominato dallo scopo di attuare, nel minor tempo e nella massima misura possibile, le pretese la cui conformità all'interesse pubblico è già garantita dal titolo esecutivo (giudiziale come le sentenze di condanna o stragiudiziali come le cambiali).

Procedimento penale

(Codice di procedura penale)

L'insieme di fasi e di atti volti ad accertare ed affermare la responsabilità penale in ordine ad un determinato comportamento che l'ordinamento giuridico configura come reato.

Procedimenti pendenti

numero di processi cominciati negli anni precedenti e non ancora definiti

Procedimenti pervenuti

nuovi processi aggiuntisi alle pendenze nel corso dell'anno

Procedimenti definiti

processi che hanno trovato soluzione nel corso dell'anno.

L'esperienza degli uffici giudiziari negli anni trascorsi ha visto di massima un progressivo aumento del numero delle pendenze, si è avuto quindi un accumulo di arretrati che col passare degli anni è diventato difficilmente sostenibile.

Il gravame di un alto numero di procedimenti pendenti è dato, oltre che da una maggiore difficoltà per gli uffici di operare contemporaneamente su un numero notevole di fascicoli, dal fatto di imporre in ogni caso all'ufficio un allungamento nel

tempo medio di definizione dei processi, a prescindere dall'efficienza del suo operato. La durata dei processi è, in realtà, condizionata dal carico delle pendenze più che da ogni altro fattore

Sezione distaccata di tribunale

Le sezioni distaccate di tribunale sono state istituite con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico e la conseguente soppressione delle preture. Queste sezioni distaccate hanno in parte assorbito le funzioni e le attività proprie del pretore. Sono quindi competenti esclusivamente nei giudizi di primo grado di natura monocratica.

Sezione stralcio

Costituita con la legge n. 276 del 22 luglio 1997, è entrata in funzione l'11 novembre 1998. Ha il compito di definire, nel tempo massimo di cinque anni, i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità in base al secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (giudizi di appello o devoluti a sezioni specializzate, procedimenti in camera di consiglio, materia ereditaria, fallimentare e societaria). Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 (legge Carotti), sono attribuiti alle sezioni stralcio anche i giudizi civili iscritti in pretura prima del 30 aprile 1995 non ancora giunti a decisione, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e di quelli attribuiti al giudice di pace, nonché dei giudizi già trattenuti per la decisione e che non siano successivamente rimessi in istruttoria

Tribunale

E' un organo articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Prima dell'introduzione della riforma del giudice unico, in materia civile, il tribunale aveva competenza in primo grado per le cause inerenti imposte e tasse (salvo quelle rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo quelle rientranti nella competenza del tribunale per minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazioni personali dei coniugi e scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In secondo grado era organo di appello delle sentenze pronunciate in primo grado

dal giudice di pace e dal pretore. In campo penale il tribunale è competente in primo grado per le cause non di competenza del Tribunale per i minorenni e della Corte di Assise. Il Tribunale opera in composizione prevalentemente monocratica, salvo in presenza di alcuni reati, tassativamente previsti dalla legge, per i quali è prevista la composizione collegiale. Una sezione speciale dei Tribunali costituisce la Corte di Assise, organo collegiale cui è attribuita una speciale competenza per i delitti più gravi (strage, attentato, omicidio, spionaggio, ecc.). Con il D.L. n.° 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) che ha previsto la soppressione della Pretura, il Tribunale è diventato ufficio giudiziario unico di primo grado a partire dal 2 giugno 1999.

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)

L'organo di giustizia amministrativa di primo grado, avente sede nei capoluoghi di regione. Il Tribunale amministrativo regionale decide in genere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli Enti pubblici, sia con sede nella Circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale, sia a carattere ultraregionale. Le materie vengono definite in particolare dalla legge istitutiva.

Ufficio del Giudice di Pace

L'ufficio giudiziario ha iniziato la sua attività il primo maggio 1995 con l'entrata in vigore della legge n. 374/91. Ha competenza per le cause relative: a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni; al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a trenta milioni; alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione per immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 (legge Carotti), gli sono state devolute anche le controversie civili iscritte in pretura prima del 30 aprile 1995 non ancora giunte a decisione e attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, con esclusione di quelle già trattate per la decisione e che non siano state successivamente rimesse in istruttoria. Il D.lgs. 507 del 30 dicembre 1999 ha restituito alla competenza del giudice di pace le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni entro il limite dei 30 milioni. Il Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n.274 ha previsto, su talune materie riguardanti fatti

lievi e di valutazione non complessa, una competenza del giudice di pace anche in campo penale, che è entrata in vigore a partire dal gennaio 2002.

Ufficio giudiziario

L'organismo dotato di specifica competenza per grado, materia e territorio in campo giudiziario.